

**RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA AI
FINI PENSIONISTICI SENZA RISCATTO -
UNA QUESTIONE DI EQUITÀ**

2026

INDICE

INTRODUZIONE	(pag.3)
<i>A cura del Presidente Emanuele Ricifari e del Segretario Nazionale Enzo Marco Letizia</i>	
1. LE RAGIONI DI UN RINNOVATO APPROFONDIMENTO	(pag.6)
<i>A cura di Pierpaolo Talani</i>	
2. LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELL'INIZIATIVA DELL'ANFP	(pag.9)
<i>A cura di Pietro Caserta</i>	
3. IL CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E LA SENTENZA N. 270 DEL 2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE	(pag.12)
<i>A cura di Giuseppe Todaro</i>	
4. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NEL 2026	(pag.15)
<i>A cura di Pio D'Amico</i>	
5. LA PREVIDENZA DEDICATA: UNA SEDE PER IL CONFRONTO	(pag.19)
<i>A cura di Andrea Botte</i>	
6. IL PERCORSO QUADRIENNALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA E LA SUA VALORIZZAZIONE PREVIDENZIALE	(pag.23)
<i>A cura di Enzo Marco Letizia</i>	
CONCLUSIONI	(pag.28)
LE RAGIONI DI UN RINNOVATO INTERVENTO ISTITUZIONALE	
<i>A cura della Segreteria Nazionale</i>	

INTRODUZIONE

L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia torna a porre all'attenzione delle Istituzioni il riconoscimento, ai fini pensionistici e senza oneri a carico dell'interessato, degli anni di studio universitario necessari per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Lo fa oggi perché il quadro normativo nel quale questa questione è stata affrontata negli anni passati si è ulteriormente evoluto.

Nel 2026 il legislatore è nuovamente intervenuto sul riconoscimento degli anni di studio richiesti per l'accesso a determinate carriere del Comparto Sicurezza e Difesa. Nello stesso contesto normativo, per il personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea è stato previsto il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso universitario agli effetti della determinazione dello stipendio, mentre per alcune categorie appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare il riconoscimento è stato esteso anche agli effetti pensionistici.

È un elemento nuovo che merita attenzione.

La questione, per l'ANFP, viene da lontano. L'Associazione l'ha posta negli anni all'attenzione del Governo e dell'Amministrazione, l'ha sostenuta nell'ambito degli interventi di riordino delle carriere e, in assenza di una soluzione legislativa, ha promosso e sostenuto un'azione giudiziaria che ha condotto il problema sino all'esame della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 270 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sottoposte al suo esame, riconoscendo al legislatore un'ampia discrezionalità nella disciplina dei trattamenti previdenziali e ritenendo che la diversità di status tra personale civile e militare non consentisse di estendere per via giudiziaria ai funzionari della Polizia di Stato il beneficio previsto per gli ufficiali.

L'ANFP prese atto di quella decisione senza considerare esaurita la questione. Proprio per questo, nel gennaio 2023, si rivolse al Ministro dell'Interno chiedendo che il problema fosse riportato nella sua sede naturale: quella delle scelte del Governo e del legislatore.

Gli interventi normativi del 2026 introducono oggi elementi ulteriori. Il beneficio previdenziale, infatti, non riguarda più soltanto il tradizionale termine di comparazione rappresentato dagli ufficiali, ma è stato esteso anche a personale appartenente ai ruoli dei marescialli delle Forze di polizia a ordinamento militare interessati dalle nuove disposizioni.

Non intendiamo sostenere che ciò determini il superamento della sentenza n. 270 del 2022, né riproporre sul piano giudiziario una questione già esaminata dalla Corte costituzionale. Riteniamo, invece, che le successive scelte compiute dallo stesso legislatore rendano opportuno un nuovo esame della complessiva coerenza del sistema.

La domanda che poniamo è semplice: se gli anni di studio universitario costituiscono un requisito necessario per accedere a determinate funzioni pubbliche, è ancora giustificato che la loro valorizzazione previdenziale continui a dipendere dalla natura civile o militare dell'Amministrazione di appartenenza, soprattutto dopo le ulteriori estensioni operate nel 2026?

La questione assume un rilievo ancora maggiore per le generazioni di funzionari assoggettate al sistema contributivo, per le quali l'età più avanzata di accesso alla carriera, conseguente anche al percorso universitario obbligatoriamente richiesto, incide sulla durata della vita contributiva e, quindi, sulla futura posizione previdenziale.

A ciò si aggiunge l'avvio di una nuova fase di confronto sulla previdenza dedicata al personale del Comparto Sicurezza e Difesa. È in questa cornice che riteniamo possa trovare spazio anche una riflessione sulla persistente differenza di trattamento riguardante gli anni di studio universitario.

Questo dossier nasce dunque per ricostruire, documentare e porre a confronto. Ricostruire una battaglia che l'ANFP conduce da anni; documentare il percorso istituzionale e

giudiziario già compiuto; porre a confronto la disciplina applicabile alle diverse componenti del Comparto alla luce delle novità intervenute nel 2026.

Non spetta all'Associazione sostituirsi al Governo o al legislatore nell'individuazione delle soluzioni normative. È invece compito di una rappresentanza sindacale segnalare le criticità, evidenziare le disparità che incidono sul personale rappresentato e sottoporle alle Istituzioni affinché siano valutate e, quando ritenuto necessario, affrontate.

È con questa finalità che l'ANFP torna oggi su una questione rimasta aperta, mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria storia, la documentazione raccolta e il contributo di più colleghi che, nei capitoli che seguono, ne approfondiranno i diversi aspetti.

Il Presidente
Emanuele Ricifari

Il Segretario Nazionale
Enzo Marco Letizia

1. LE RAGIONI DI UN RINNOVATO APPROFONDIMENTO

A cura di Pierpaolo Talani

Il riconoscimento, ai fini pensionistici e senza oneri a carico dell'interessato, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari richiesto per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato è una questione sulla quale l'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia richiama da molti anni l'attenzione delle Istituzioni.

Le iniziative assunte nel tempo dall'ANFP, il contenzioso promosso e sostenuto dall'Associazione, il successivo giudizio dinanzi alla Corte costituzionale e la richiesta di un intervento legislativo rivolta al Ministro dell'Interno nel 2023 saranno ricostruiti nei capitoli successivi. Prima ancora di ripercorrere quella vicenda, tuttavia, è necessario spiegare perché vi siano oggi ragioni nuove per sottoporre nuovamente la questione all'attenzione istituzionale.

Il dato di maggiore rilievo è rappresentato dagli interventi normativi adottati nel 2026. Con il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il legislatore è intervenuto, nell'ambito dello stesso provvedimento, sul riconoscimento degli anni di studio universitario per personale appartenente alle diverse Forze di polizia.

Per la Polizia di Stato, l'articolo 19, comma 8, ha stabilito che, per il personale per la cui assunzione è richiesta una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari siano computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio.

Nello stesso provvedimento, tuttavia, il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina applicabile ai marescialli dell'Arma dei Carabinieri. L'articolo 20 ha modificato il Codice dell'ordinamento militare estendendo, nei casi previsti, il riconoscimento degli anni di studio universitario non soltanto agli effetti stipendiali, ma anche ai fini del trattamento di

quiescenza, attraverso l'applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Un analogo rilievo assume la disciplina introdotta dall'articolo 21 per il personale della Guardia di finanza interessato dalle nuove modalità di reclutamento nei settori per i quali è richiesto il possesso di un titolo universitario, per il quale il legislatore ha previsto la valorizzazione degli anni di studio anche sotto il profilo pensionistico.

Ne deriva un elemento di novità che merita particolare attenzione. Nello stesso intervento legislativo del 2026, il percorso universitario richiesto per l'accesso viene valorizzato per il personale della Polizia di Stato agli effetti stipendiali, mentre per il personale interessato delle Forze di polizia a ordinamento militare la valorizzazione si estende anche al trattamento pensionistico.

La circostanza assume un significato particolare alla luce della precedente vicenda che ha interessato i funzionari della Polizia di Stato. Quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 270 del 2022, esaminò la questione promossa attraverso il contenzioso sostenuto dall'ANFP, il raffronto riguardava essenzialmente il differente trattamento riconosciuto ai funzionari della Polizia di Stato e agli ufficiali appartenenti agli ordinamenti militari.

La Corte ritenne che la diversità dello status giuridico e ordinamentale non rendesse costituzionalmente necessaria l'estensione del beneficio e ricondusse alla discrezionalità del legislatore la disciplina della materia.

Le scelte normative intervenute nel 2026 non determinano, evidentemente, il superamento di quella pronuncia. Introducono, però, un elemento ulteriore rispetto al quadro allora esaminato: la valorizzazione previdenziale degli anni di studio universitario non riguarda più soltanto gli ufficiali, ma è stata estesa dal legislatore anche a personale appartenente ai ruoli dei marescialli interessato dalle nuove disposizioni.

È proprio questo mutamento del quadro normativo a rendere oggi opportuno un rinnovato approfondimento.

Non si tratta, pertanto, di riproporre una questione negli stessi termini nei quali fu affrontata negli anni passati, né di rimettere in discussione sul piano giudiziario una decisione della Corte costituzionale. Si tratta di verificare, alla luce delle successive scelte

compiute dal legislatore, se permangano ragioni idonee a giustificare una diversa valorizzazione previdenziale degli anni di studio universitario richiesti per l'accesso alle carriere, in relazione alla natura civile o militare dell'ordinamento di appartenenza.

La questione acquista ulteriore rilievo nel momento in cui è tornato al centro del confronto istituzionale il tema della previdenza dedicata al personale del Comparto Sicurezza e Difesa. È questa una sede nella quale le differenze di trattamento esistenti tra le diverse componenti del Comparto possono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto delle specificità delle carriere e delle conseguenze che esse producono soprattutto per il personale assoggettato al sistema contributivo.

Per i funzionari della Polizia di Stato, infatti, il conseguimento preventivo della laurea richiesta per l'accesso comporta un ingresso nella carriera necessariamente successivo al completamento del percorso universitario. Gli anni dedicati alla formazione richiesta dall'ordinamento incidono quindi sulla durata complessiva della vita contributiva e assumono un peso crescente nella determinazione del futuro trattamento pensionistico.

È alla luce di questi elementi – e non semplicemente per riproporre una rivendicazione già formulata in passato – che l'ANFP ritiene opportuno riportare oggi la questione all'attenzione del Ministro dell'Interno e delle Istituzioni competenti.

Il nuovo quadro normativo non offre automaticamente una risposta. Pone, però, una domanda che riteniamo non possa essere trascurata e che questo dossier intende documentare nei suoi diversi profili: se, dopo gli interventi legislativi del 2026, sia ancora coerente mantenere una differente valorizzazione ai fini pensionistici di periodi di studio che l'ordinamento considera necessari per l'accesso a determinate carriere del medesimo Comparto.

2. LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELL'INIZIATIVA DELL'ANFP

A cura di Pietro Caserta

La questione del riconoscimento ai fini pensionistici degli anni di studio universitario non costituisce un tema nuovo nell'azione dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Essa si inserisce in una più ampia riflessione che l'ANFP conduce da anni sulle differenze esistenti, sotto il profilo economico e previdenziale, tra i funzionari della Polizia di Stato ed il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare chiamato a svolgere funzioni e ad assumere responsabilità comparabili.

Già nel corso del confronto sui provvedimenti di riordino delle carriere l'Associazione aveva evidenziato una specifica criticità: mentre per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato il possesso del titolo universitario costituisce un requisito previsto dall'ordinamento, gli anni necessari al suo conseguimento non ricevevano la medesima valorizzazione previdenziale riconosciuta, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, agli ufficiali appartenenti agli ordinamenti militari.

La questione assumeva particolare rilievo anche in considerazione delle differenti modalità di accesso alle carriere. Il funzionario della Polizia di Stato che accede attraverso il concorso pubblico può iniziare il proprio percorso professionale soltanto dopo avere conseguito il titolo universitario richiesto. Ne deriva un ingresso nell'Amministrazione necessariamente successivo rispetto ai percorsi nei quali la formazione superiore e universitaria si sviluppa all'interno della stessa carriera.

Questa differenza, già significativa in termini di durata del servizio, era destinata ad assumere un peso crescente con la progressiva applicazione del sistema pensionistico contributivo, nel quale la durata della vita lavorativa e contributiva incide direttamente sulla misura del futuro trattamento pensionistico.

È in questo quadro che l'ANFP iniziò a porre formalmente la questione nelle proprie interlocuzioni istituzionali.

Un passaggio significativo è rappresentato dalla lettera dell'11 febbraio 2019 al Ministro dell'Interno, con la quale l'Associazione richiamò l'attenzione sulla necessità di riconoscere ai fini previdenziali gli anni di studio universitario richiesti per l'accesso alla carriera dei funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile.

L'iniziativa non rimase isolata. Nel corso del 2019 la richiesta fu riproposta nell'ambito del confronto sui correttivi al riordino delle carriere e inserita tra le questioni sulle quali l'ANFP riteneva necessario intervenire per ridurre le differenze di trattamento esistenti all'interno del Comparto Sicurezza e Difesa.

La posizione dell'Associazione muoveva da un principio semplice: quando il possesso della laurea non rappresenta una scelta individuale del dipendente, ma una condizione stabilita dall'ordinamento per poter accedere alla carriera, il periodo necessario al conseguimento di quel titolo assume una rilevanza diversa rispetto ad un ordinario percorso formativo volontariamente intrapreso.

Non si trattava, pertanto, di chiedere una generalizzata gratuità del riscatto della laurea per il personale della Polizia di Stato. La questione posta dall'ANFP era più circoscritta: verificare la possibilità di riconoscere, senza oneri a carico dell'interessato, la durata legale del corso universitario quando quel titolo costituisse requisito necessario per l'accesso alla carriera.

La richiesta trovava il proprio principale termine di confronto nella disciplina prevista per gli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Il combinato disposto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e delle disposizioni dell'ordinamento militare consentiva infatti, ricorrendone i presupposti, la valutazione ai fini pensionistici degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari richiesti per la nomina.

Il tema era quindi ricondotto dall'ANFP ai principi di equiordinazione e progressiva omogeneizzazione dei trattamenti che avevano caratterizzato numerosi interventi legislativi riguardanti il personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

Di fronte al mancato accoglimento della richiesta sul piano normativo, nel novembre 2019 l'Associazione decise di compiere un ulteriore passo, promuovendo un'azione legale

finalizzata al riconoscimento gratuito, ai fini pensionistici, della durata legale del corso di laurea.

L'iniziativa fu rivolta ai funzionari interessati dei diversi ruoli della Polizia di Stato e l'ANFP assunse l'onere di sostenere l'azione per i propri iscritti. Nel gennaio 2020, raccolte numerose adesioni, venne avviata la fase operativa del contenzioso.

Questa scelta segnò un passaggio importante nell'azione dell'Associazione. Una questione inizialmente prospettata nelle sedi sindacali, amministrative e politiche veniva sottoposta alla verifica del giudice, nella convinzione che la differenza di trattamento esistente meritasse di essere valutata anche alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e di tutela previdenziale.

Il successivo percorso giudiziario avrebbe condotto prima alla Corte dei conti e, quindi, alla Corte costituzionale. A quella fase è dedicato il capitolo successivo.

Ciò che interessa evidenziare in questa sede è la continuità dell'iniziativa dell'ANFP. La questione non nasce da una contingenza recente: è stata individuata, rappresentata alle Istituzioni e sostenuta dall'Associazione prima sul piano politico-sindacale e successivamente su quello giudiziario.

Questa ricostruzione non ha una finalità meramente storica. È necessaria per comprendere il senso dell'iniziativa odierna: l'ANFP torna sulla materia non per riproporre una rivendicazione occasionale, ma perché una questione rimasta irrisolta per anni deve oggi essere riletta alla luce delle successive scelte legislative e, in particolare, delle novità introdotte nel 2026.

3. IL CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E LA SENTENZA N. 270 DEL 2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A cura di Giuseppe Todaro

Di fronte al mancato riconoscimento sul piano normativo degli anni di studio universitario necessari per l'accesso alla carriera, l'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia decise, nel 2019, di promuovere e sostenere un'azione giudiziaria volta a sottoporre la questione alla verifica del giudice.

L'iniziativa riguardava funzionari della Polizia di Stato appartenenti alla carriera dei funzionari che svolgono attività di polizia, nonché funzionari tecnici e medici, in possesso della laurea magistrale o specialistica richiesta dai rispettivi bandi di concorso.

La richiesta era precisa: ottenere il computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, secondo un criterio analogo a quello previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato.

A seguito del diniego opposto dall'INPS alle istanze presentate dagli interessati, il 27 gennaio 2021 alcuni funzionari proposero ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. L'INPS sosteneva che, dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato operata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai suoi appartenenti dovesse applicarsi il regime previsto per il personale civile dello Stato e, pertanto, la disciplina del riscatto oneroso degli anni universitari prevista dall'articolo 13 del DPR n. 1092 del 1973.

La Corte dei conti ritenne che la questione meritasse un nuovo esame sotto il profilo costituzionale. Con ordinanza del 14 dicembre 2021 sollevò, pertanto, questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del DPR n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedevano per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto per l'accesso alle

rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. I parametri costituzionali richiamati furono gli articoli 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente individuava, in particolare, una possibile disparità di trattamento fondata sulla diversa natura civile o militare dell'ordinamento di appartenenza. Evidenziava inoltre come l'onerosità del riscatto, unitamente alle caratteristiche della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, potesse determinare conseguenze sulla posizione previdenziale degli interessati e poneva la questione anche in relazione all'interesse dell'Amministrazione ad acquisire personale qualificato.

Il passaggio alla Corte costituzionale rappresentò un momento particolarmente significativo dell'iniziativa intrapresa dall'ANFP. L'Associazione intervenne nel giudizio costituzionale depositando, ai sensi delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, una propria opinione scritta quale *amicus curiae*, aderendo alle argomentazioni prospettate dal giudice rimettente e dai funzionari ricorrenti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 270 del 2022, decisa l'8 novembre e depositata il 30 dicembre 2022, non accolse tuttavia le questioni prospettate.

Con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la Corte dichiarò non fondata la questione. Pur prendendo in esame il processo di progressiva omogeneizzazione intervenuto nel tempo tra le diverse componenti del Comparto, ritenne persistente una diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia a ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. Considerò inoltre la disciplina più favorevole prevista dall'articolo 32 del DPR n. 1092 del 1973 per il personale militare come disposizione di carattere derogatorio ed eccezionale, non utilizzabile come termine di comparazione sufficiente per imporne l'estensione ai funzionari della Polizia di Stato.

La Corte richiamò, inoltre, l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia previdenziale, sia nell'individuazione dei periodi suscettibili di valorizzazione, sia nella determinazione delle relative modalità e dell'eventuale onere finanziario posto a carico dell'interessato.

Le questioni sollevate con riferimento agli articoli 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione furono invece dichiarate manifestamente infondate. Secondo la Corte, il periodo degli studi universitari precede ed è estraneo all'attività lavorativa alla quale si riferisce la prestazione previdenziale; la disciplina del riscatto degli studi universitari non rientra, nei termini prospettati, nella tutela assicurata dall'articolo 38 della Costituzione. La Corte non ravvisò neppure una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ritenendo che spettasse al legislatore individuare eventuali forme di incentivazione e valorizzazione della formazione richiesta per l'accesso al pubblico impiego.

La sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale segnò pertanto la conclusione negativa del percorso giudiziario intrapreso, ma non determinò, per l'ANFP, il venir meno della questione sostanziale che ne era all'origine.

La pronuncia chiari, infatti, un elemento destinato ad assumere particolare rilievo nelle successive iniziative dell'Associazione: l'estensione del beneficio non poteva essere ottenuta attraverso una pronuncia della Corte costituzionale fondata sull'equiparazione delle due situazioni; la disciplina della materia rimaneva affidata alle valutazioni e alle scelte del legislatore.

Da quel momento la questione cambiava necessariamente terreno.

Non si trattava più di chiedere al giudice di rimuovere la differenza di trattamento, ma di riportare all'attenzione delle Istituzioni l'opportunità di una scelta legislativa che valutasse se mantenere o meno quella differenza.

È su questo presupposto che, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, l'ANFP decise di proseguire la propria iniziativa sul piano istituzionale, rivolgendosi nuovamente al Governo affinché la questione fosse affrontata nella sede che la stessa pronuncia della Corte costituzionale aveva, di fatto, indicato come decisiva: quella della discrezionalità e della responsabilità del legislatore.

4. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NEL 2026

A cura di Pio D'Amico

A distanza di alcuni anni dalla sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla valorizzazione degli anni di studio universitario richiesti per l'accesso a determinate carriere delle Forze di polizia.

Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, contiene infatti, nell'ambito del medesimo intervento normativo, disposizioni riguardanti la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza che assumono particolare rilievo ai fini della questione esaminata in questo dossier.

Per la Polizia di Stato, l'articolo 19 interviene, tra l'altro, sulle modalità di accesso al ruolo degli ispettori e, al comma 8, introduce una disposizione di portata più generale riferita al personale per la cui assunzione è richiesta una laurea. Per tale personale viene stabilito che gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari siano computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio.

Il legislatore ha dunque riconosciuto espressamente una rilevanza al percorso universitario richiesto per l'assunzione nella Polizia di Stato, collegando al possesso obbligatorio del titolo di studio un effetto sul trattamento economico.

Nello stesso provvedimento è stata tuttavia adottata una disciplina più ampia per personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Per l'Arma dei Carabinieri, l'articolo 20 ha introdotto disposizioni relative al reclutamento di marescialli in possesso di specifici titoli universitari e ha contestualmente modificato il Codice dell'ordinamento militare.

In particolare, il legislatore è intervenuto sull'articolo 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, estendendo ai marescialli interessati la valorizzazione degli studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio.

Ma l'intervento non si è limitato al trattamento economico.

È stato modificato anche l'articolo 1860 del Codice dell'ordinamento militare, la cui disciplina, precedentemente riferita agli studi superiori richiesti agli ufficiali, è stata estesa anche ai marescialli. Attraverso il nuovo comma 1-bis è stata prevista l'applicazione dell'articolo 32 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli nei casi previsti dall'ordinamento.

Il richiamo all'articolo 32 assume particolare importanza perché tale disposizione riguarda il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari richiesti per l'accesso alla carriera.

Per il personale interessato dell'Arma dei Carabinieri, pertanto, la valorizzazione degli anni universitari opera, nei casi contemplati dalla nuova disciplina, su due distinti piani: quello stipendiale e quello pensionistico.

Un intervento di analogo interesse è contenuto nell'articolo 21, riguardante la Guardia di finanza. Nell'ambito delle nuove modalità di reclutamento di personale con il grado di maresciallo destinato a specifici settori – tra i quali quelli informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario – il possesso del titolo universitario assume rilievo ai fini dell'accesso e la nuova disciplina contempla, per il personale interessato e alle condizioni previste, la valorizzazione degli anni di studio anche sotto il profilo previdenziale.

Il confronto tra le disposizioni contenute nel medesimo provvedimento può essere rappresentato sinteticamente nei seguenti termini:

DISCIPLINA INTRODotta DAL DECRETO- LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23	VALORIZZAZIONE STIPENDIALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI	VALORIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI
Polizia di Stato – art. 19, comma 8	Sì	Non prevista dalla disposizione
Marescialli dell'Arma dei Carabinieri interessati – art. 20	Sì	Sì
Personale interessato della Guardia di finanza – art. 21	Sì	Sì

È questo il principale elemento di novità rispetto al quadro esaminato dalla Corte costituzionale nel 2022.

All'epoca, infatti, il raffronto sottoposto alla Corte riguardava essenzialmente la posizione dei funzionari della Polizia di Stato e quella degli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La Corte ritenne che le differenze ordinamentali tra le rispettive carriere e la natura derogatoria della disciplina prevista per il personale militare non consentissero di considerare costituzionalmente necessaria l'estensione del beneficio.

Con l'intervento del 2026, il quadro si è ulteriormente articolato. Il riconoscimento pensionistico degli anni universitari non rimane più circoscritto al tradizionale riferimento agli ufficiali, ma viene esteso dal legislatore, nei casi individuati dalle nuove disposizioni, anche a personale appartenente ai ruoli dei marescialli.

Particolarmente significativo è che tali scelte siano state operate all'interno dello stesso provvedimento con il quale è stata riconosciuta anche per la Polizia di Stato la rilevanza degli anni universitari, limitandone tuttavia espressamente gli effetti alla determinazione dello stipendio.

I lavori parlamentari confermano, inoltre, che la diversa articolazione dei benefici era già presente nell'impostazione originaria del provvedimento governativo. Nel corso dell'esame parlamentare furono presentate proposte emendative dirette a introdurre una valorizzazione pensionistica degli anni universitari anche per il personale della Polizia di Stato. Tali proposte non giunsero tuttavia a una valutazione nel merito, essendo state dichiarate improcedibili.

Il dato deve essere considerato con la necessaria cautela. Le modifiche legislative del 2026 non determinano automaticamente un'equiparazione tra situazioni ordinamentali differenti e non consentono di considerare superata la sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale.

Esse rappresentano, tuttavia, un'evoluzione normativa oggettiva, successiva a quella pronuncia, che amplia il quadro delle situazioni nelle quali il legislatore ha ritenuto meritevoli di valorizzazione previdenziale gli anni di studio universitario richiesti per l'accesso a determinate carriere.

È proprio questo elemento che, ad avviso dell'ANFP, rende opportuno sottoporre nuovamente la questione all'attenzione delle Istituzioni.

La riflessione non riguarda quindi soltanto il tradizionale confronto tra funzionari della Polizia di Stato e ufficiali delle Forze a ordinamento militare. Riguarda oggi, più complessivamente, i criteri attraverso i quali l'ordinamento riconosce valore previdenziale a periodi di studio che esso stesso considera necessari per l'accesso a determinate funzioni e responsabilità nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa.

La nuova disciplina del 2026 non fornisce, di per sé, la soluzione alla questione posta dall'ANFP. Offre però elementi nuovi che giustificano un suo riesame nelle competenti sedi istituzionali, anche alla luce del più generale confronto avviato sulla previdenza del personale del Comparto.

5. LA PREVIDENZA DEDICATA: UNA SEDE PER IL CONFRONTO

A cura di Andrea Botte

La questione del riconoscimento, ai fini pensionistici e senza oneri a carico dell'interessato, degli anni di studio universitario richiesti per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato si colloca oggi in un contesto previdenziale profondamente diverso rispetto a quello nel quale ebbe origine l'iniziativa dell'ANFP.

Il progressivo passaggio al sistema contributivo ha infatti reso sempre più evidente l'incidenza che la durata della vita lavorativa e contributiva esercita sulla misura del futuro trattamento pensionistico. Tale effetto assume particolare rilievo per quelle carriere nelle quali l'accesso è necessariamente preceduto dal conseguimento di un titolo universitario e nelle quali, al tempo stesso, l'ordinamento stabilisce specifici limiti di età per la permanenza in servizio.

Per i funzionari della Polizia di Stato la laurea richiesta per l'accesso non costituisce, quindi, soltanto un elemento di qualificazione professionale. Essa rappresenta una condizione prevista dall'ordinamento per l'ingresso nella carriera e comporta che una parte significativa del percorso formativo si svolga necessariamente prima dell'instaurazione del rapporto di servizio e, conseguentemente, prima dell'inizio della contribuzione previdenziale.

È anche per affrontare le conseguenze delle peculiarità delle carriere del Comparto Sicurezza e Difesa che il legislatore ha progressivamente delineato il percorso della cosiddetta previdenza dedicata.

L'articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto specifiche risorse destinate all'adozione di misure previdenziali compensative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le disponibilità finanziarie sono state successivamente incrementate, ma il percorso

attuativo non ha ancora prodotto una risposta complessiva alle criticità previdenziali del personale interessato.

Proprio per questa ragione, il 3 aprile 2026 l'ANFP ha nuovamente sollecitato il Capo della Polizia affinché il Dipartimento si attivasse per l'apertura del tavolo di concertazione necessario a dare concreta attuazione alla previdenza dedicata. In quella sede l'Associazione ha evidenziato come il ritardo nell'attuazione delle misure previste incida in particolare sulle generazioni maggiormente esposte agli effetti del sistema contributivo.

La questione ha assunto un rilievo ancora maggiore in occasione del rinnovo contrattuale del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2025-2027. Con la sottoscrizione dell'accordo del luglio 2026, il Governo ha assunto l'impegno ad avviare entro novanta giorni un tavolo interministeriale dedicato alla previdenza del personale del Comparto Sicurezza e Difesa. L'ANFP ha individuato in tale impegno uno dei passaggi strategici successivi alla conclusione del negoziato contrattuale.

La previdenza dedicata costituisce pertanto oggi una sede naturale nella quale affrontare in maniera organica le peculiarità previdenziali delle carriere del Comparto.

In questo quadro deve essere nuovamente valutata anche la posizione dei funzionari della Polizia di Stato che, per poter accedere alla carriera, sono tenuti a conseguire preventivamente il titolo universitario richiesto dall'ordinamento.

Il riconoscimento degli anni di laurea e la previdenza dedicata sono istituti distinti e non devono essere sovrapposti. Il primo riguarda la valorizzazione previdenziale di un periodo di formazione obbligatoriamente precedente all'accesso; la seconda rappresenta un insieme più ampio di strumenti attraverso i quali compensare le peculiarità previdenziali derivanti dalle specifiche condizioni ordinamentali e di impiego del personale del Comparto.

Le due questioni sono tuttavia accomunate dalla medesima esigenza: verificare se l'attuale disciplina previdenziale tenga adeguatamente conto delle caratteristiche effettive delle carriere e delle condizioni che l'ordinamento stesso stabilisce per accedervi e permanervi.

Per i funzionari della Polizia di Stato questa verifica appare oggi particolarmente opportuna.

Da un lato, il sistema contributivo rende progressivamente più rilevante il numero degli anni effettivamente coperti da contribuzione; dall'altro, come evidenziato nel capitolo precedente, il legislatore nel 2026 ha nuovamente attribuito rilevanza agli anni di studio universitario richiesti per l'accesso a determinate carriere delle Forze di polizia, riconoscendo per il personale interessato dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza anche effetti sul trattamento pensionistico.

Si aggiunge un ulteriore elemento. Per i funzionari della Polizia di Stato l'età di ingresso nella carriera è inevitabilmente condizionata dal previo conseguimento della laurea, mentre la cessazione dal servizio resta sottoposta ai limiti ordinamentali previsti per la categoria. Ne deriva una compressione oggettiva dell'arco temporale nel quale può essere costruita la posizione contributiva, destinata a incidere soprattutto sulle generazioni interamente o prevalentemente assoggettate al sistema contributivo.

La questione non può quindi essere considerata soltanto come la richiesta di estensione di un beneficio riconosciuto ad altre categorie. Essa investe un problema più generale di coerenza del sistema previdenziale rispetto alle caratteristiche della carriera dei funzionari di Polizia.

È questa una delle ragioni per cui l'ANFP ritiene necessario che, nell'ambito del confronto sulla previdenza dedicata e nelle altre competenti sedi istituzionali, venga nuovamente esaminato anche il tema della valorizzazione pensionistica degli anni universitari obbligatori per l'accesso.

Non spetta all'Associazione individuare lo strumento normativo attraverso il quale tale questione debba essere eventualmente risolta, né predeterminare le modalità tecniche e finanziarie dell'intervento. Spetta invece alla rappresentanza dei funzionari segnalare una criticità, documentarne le ragioni e sottoporla alla valutazione del Governo e del legislatore, soprattutto quando successive scelte normative hanno modificato il quadro sul quale erano state fondate le precedenti valutazioni.

L'apertura del tavolo sulla previdenza dedicata offre oggi l'occasione per compiere questa verifica.

Affrontare la questione significa interrogarsi sulla capacità dell'ordinamento di riconoscere, anche sul piano previdenziale, le conseguenze derivanti dai requisiti formativi, dalle modalità di accesso, dalla durata della carriera e dai limiti ordinamentali che esso stesso impone ai funzionari della Polizia di Stato.

È su questo terreno, più ampio e attuale, che l'ANFP ritiene debba essere ricondotta la richiesta di riconoscimento ai fini pensionistici, senza oneri a carico degli interessati, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alla carriera.

ANFP

6. IL PERCORSO QUADRIENNALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA E LA SUA VALORIZZAZIONE PREVIDENZIALE

A cura di Enzo Marco Letizia

Accanto alla questione relativa agli anni di laurea, permane un'ulteriore problematica previdenziale che riguarda le generazioni di funzionari formatesi secondo il previgente ordinamento: il riconoscimento dei quattro anni di corso frequentati presso l'Istituto Superiore di Polizia.

Il sistema delineato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successivamente disciplinato dal DPR 24 aprile 1982, n. 341, prevedeva infatti uno specifico percorso per l'accesso alla carriera dei commissari.

L'ammissione all'Istituto avveniva a seguito del superamento di un concorso pubblico per esami. I vincitori erano nominati allievi aspiranti commissari in prova e ammessi alla frequenza di un corso della durata di quattro anni presso l'Istituto Superiore di Polizia.

Non si trattava di un ordinario percorso universitario liberamente scelto dall'interessato, ma del percorso formativo che l'ordinamento aveva individuato come necessario per l'accesso alla carriera. Esso era organizzato secondo programmi universitari integrati da materie professionali ed era accompagnato da successive verifiche ed esami.

Al termine del primo biennio, superati gli esami previsti e conseguito il giudizio di idoneità, gli allievi proseguivano nel percorso stabilito dall'ordinamento sino al completamento del quadriennio e alle prove conclusive previste per l'immissione nella carriera.

La particolare condizione degli allievi emergeva anche dalla disciplina alla quale erano sottoposti. Essi avevano già superato il concorso pubblico, frequentavano un istituto della Polizia di Stato, erano assoggettati alle regole proprie dell'Istituto e seguivano un percorso formativo interamente finalizzato all'esercizio delle future funzioni di commissario.

Particolarmente significativa era la previsione contenuta nell'articolo 11 del DPR n. 341 del 1982, secondo la quale due anni di servizio come allievo aspirante commissario in prova erano validi agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva, mentre durante il primo biennio gli allievi avevano diritto al rinvio della chiamata alle armi.

Tale disposizione non equivaleva, come successivamente chiarito dalla giurisprudenza, al riconoscimento di quei due anni come servizio utile ai fini pensionistici. Essa costituisce tuttavia un elemento significativo per comprendere la peculiarità della posizione giuridica degli allievi dell'Istituto Superiore di Polizia: lo stesso ordinamento attribuiva a una parte del periodo trascorso nell'Istituto una specifica rilevanza giuridica rispetto agli obblighi di leva.

La disciplina assumeva inoltre caratteristiche differenti per il personale che proveniva già dai ruoli della Polizia di Stato. Per tali soggetti il rapporto di pubblico impiego era già instaurato e la frequenza del corso si inseriva all'interno di una posizione di servizio già esistente.

Per gli allievi provenienti dall'esterno, invece, l'Amministrazione ha escluso il riconoscimento gratuito del quadriennio ai fini pensionistici, ritenendo che la valorizzazione del periodo potesse avvenire, ricorrendone i presupposti, attraverso gli strumenti di riscatto previsti dalla legislazione previdenziale e con onere a carico dell'interessato.

Anche su questa materia l'ANFP è intervenuta nel tempo, promuovendo specifiche iniziative finalizzate al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, dei quattro anni frequentati presso l'Istituto Superiore di Polizia. Il relativo contenzioso non ha tuttavia avuto esito favorevole.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per gli allievi provenienti dall'esterno, la frequenza del corso quadriennale non determinasse ancora l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, qualificando quella fase come rapporto formativo e selettivo finalizzato alla successiva immissione nella carriera. È stato altresì escluso che la previsione relativa alla validità di due anni ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva potesse essere interpretata come riconoscimento generalizzato del medesimo periodo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento pensionistico. Tale orientamento è stato confermato anche dalle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.

La conclusione negativa del percorso giudiziario, tuttavia, non esaurisce la questione sul piano dell'equità e, soprattutto, delle scelte che competono al legislatore.

È proprio questo uno degli aspetti sui quali l'ANFP ritiene necessario richiamare l'attenzione delle Istituzioni.

Quando la giustizia, chiamata ad applicare le norme vigenti, non dispone degli strumenti per sanare le conseguenze e le ferite prodotte da scelte legislative e ordinamentali del passato, la responsabilità di valutare se quelle conseguenze debbano ancora permanere ritorna necessariamente alla politica.

Una pronuncia giudiziaria che esclude, sulla base della legislazione vigente, l'esistenza di un determinato diritto non rende per ciò stesso equa la situazione che quella legislazione ha prodotto. Né impedisce al legislatore di riesaminarla e, qualora ne ravvisi le ragioni, di correggerla.

Diversamente si determinerebbe un circuito dal quale diventa impossibile uscire: la giustizia non può riconoscere ciò che la legge non prevede e la politica, richiamandosi all'esito del giudizio, finisce per non affrontare più il problema. Nel mezzo restano le persone e rimangono compresse aspettative di tutela che, pur originate da situazioni reali e concretamente percepite come inique, non trovano una sede nella quale possano essere effettivamente considerate. È un rischio che riteniamo debba essere evitato.

Se una disparità trova origine in scelte normative compiute in un'altra stagione e la giurisprudenza ha chiarito che non può eliminarla attraverso l'interpretazione delle disposizioni esistenti, l'impossibilità del giudice di intervenire non può diventare la ragione per la quale la politica si volta dall'altra parte. Al contrario, è proprio in quel momento che Governo e Parlamento sono chiamati a valutare se le ragioni che avevano determinato quelle scelte siano ancora attuali e se i loro effetti siano tuttora sostenibili.

La politica esercita pienamente la propria funzione anche quando sa tornare sulle decisioni del passato, verificarne le conseguenze alla luce dell'evoluzione degli ordinamenti e intervenire sulle situazioni che, pur formalmente conformi alla legislazione vigente,

producono nel tempo effetti non più ragionevoli o difficilmente conciliabili con un principio sostanziale di equità.

Nel caso dei cosiddetti “quadriennalisti”, la questione è particolarmente concreta.

Per quattro anni giovani che avevano già superato un concorso pubblico frequentavano obbligatoriamente un Istituto della Polizia di Stato, seguivano programmi universitari e professionali predisposti per formarli alla funzione di commissario, erano sottoposti a verifiche, esami e alla disciplina prevista dall’ordinamento e non potevano anticipare l’ingresso nella carriera proprio perché erano tenuti a completare quel percorso.

Quei quattro anni non rappresentavano quindi una parentesi formativa estranea alla scelta professionale. Erano il percorso che lo Stato aveva imposto a quei giovani dopo averli selezionati con concorso pubblico per poterli formare e successivamente impiegare come funzionari della Polizia di Stato.

Il fatto che la giurisprudenza non abbia ritenuto possibile qualificare quel periodo come servizio utile ai fini pensionistici non cancella quei quattro anni, non ne modifica la natura sostanziale e soprattutto non elimina la questione di equità che essi continuano a porre.

Vi è inoltre un problema di equità tra le diverse generazioni di funzionari. Il succedersi nel tempo di differenti modelli di reclutamento e formazione non dovrebbe determinare penalizzazioni previdenziali derivanti esclusivamente dal sistema di accesso che l’ordinamento aveva stabilito nel momento in cui ciascuna generazione è entrata nella Polizia di Stato.

Una volta completati i differenti percorsi, quei funzionari hanno infatti esercitato le medesime funzioni, assunto le medesime responsabilità e servito la stessa Amministrazione.

La questione del quadriennio presenta, sotto questo profilo, evidenti punti di contatto con quella relativa agli anni di laurea.

Le due fattispecie hanno presupposti giuridici e vicende giudiziarie differenti e non devono essere impropriamente sovrapposte. Condividono, tuttavia, un elemento sostanziale: in entrambi i casi l’ordinamento ha imposto un periodo di formazione quale condizione

necessaria per accedere alla carriera, posticipando conseguentemente il momento dal quale il funzionario ha potuto costruire pienamente la propria posizione previdenziale.

Per queste ragioni l'ANFP non chiede di rimettere in discussione le decisioni assunte dalla giurisprudenza. Chiede qualcosa che appartiene propriamente alla responsabilità della politica: prendere atto di una questione rimasta irrisolta e valutare se vi siano oggi le condizioni per porvi rimedio attraverso una scelta legislativa.

Nell'ambito del più ampio confronto sulla previdenza dedicata, riteniamo pertanto necessario che venga esaminata anche la posizione dei funzionari provenienti dal corso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia, valutando il riconoscimento ai fini pensionistici, senza oneri a carico degli interessati, dei quattro anni di formazione obbligatoriamente frequentati secondo il previgente ordinamento.

Non si tratta di attribuire retroattivamente alla giurisprudenza ciò che essa ha affermato di non poter riconoscere sulla base delle norme vigenti. Si tratta di chiedere al legislatore di esercitare oggi la propria responsabilità, affinché una questione che la giustizia non ha potuto risolvere non rimanga, per questa sola ragione, una questione che la politica rinuncia ad affrontare.

CONCLUSIONI

LE RAGIONI DI UN RINNOVATO INTERVENTO ISTITUZIONALE

Il percorso ricostruito in questo dossier restituisce una questione che viene da lontano, ma che oggi si presenta in un quadro profondamente diverso rispetto a quello nel quale ebbero origine le prime iniziative dell'ANFP.

Al centro vi è un problema concreto: la valorizzazione ai fini pensionistici, senza oneri a carico degli interessati, di periodi formativi che l'ordinamento ha richiesto come condizione necessaria per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Il problema si manifesta attraverso due fattispecie differenti, che non devono essere confuse sotto il profilo giuridico: da una parte gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alla carriera; dall'altra i quattro anni di formazione obbligatoria frequentati, secondo il previgente ordinamento, presso l'Istituto Superiore di Polizia.

Diverse sono le discipline, diversi i percorsi giuridici e differenti le vicende che hanno interessato le due questioni. Comune è tuttavia un elemento sostanziale: in entrambi i casi è stato lo Stato a stabilire il percorso formativo necessario per poter accedere alla carriera e alle funzioni di commissario e, conseguentemente, a posticipare il momento dal quale quei funzionari hanno potuto costruire pienamente la propria posizione previdenziale.

La questione assume oggi una rilevanza ancora maggiore per le generazioni sottoposte al sistema contributivo, nel quale la durata della contribuzione incide direttamente sulla misura del futuro trattamento pensionistico.

Si determina così una contraddizione difficilmente comprensibile: l'ordinamento richiede un determinato percorso formativo per accedere alla carriera, ne rende obbligatorio il completamento e, nello stesso tempo, non ne riconosce pienamente gli effetti sul piano previdenziale senza un ulteriore onere a carico dell'interessato.

A questa criticità si aggiunge il tema dell'equità all'interno del Comparto Sicurezza e Difesa.

Le disposizioni introdotte nel 2026 hanno ulteriormente articolato il quadro: mentre per il personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta la laurea è stata riconosciuta la valorizzazione della durata legale degli studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, per il personale interessato dei ruoli dei marescialli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza il legislatore ha previsto, nei casi disciplinati, effetti anche sul trattamento pensionistico.

La diversità tra ordinamenti civili e militari costituisce un dato giuridico che non intendiamo negare. Riteniamo però sempre più difficile che tale distinzione possa, da sola, spiegare e giustificare differenze previdenziali significative tra appartenenti alle Forze di polizia quando il requisito formativo richiesto, le responsabilità assunte e, soprattutto, la funzione di polizia esercitata sono sostanzialmente coincidenti.

Il permanere di sperequazioni difficilmente comprensibili produce inoltre conseguenze che vanno oltre il loro immediato valore economico. Quando problemi reali, ripetutamente rappresentati alle Istituzioni, rimangono irrisolti per anni, si alimenta inevitabilmente nel personale la percezione di una distanza tra le proprie condizioni concrete e la capacità della politica di fornire risposte. È una conseguenza che non può essere sottovalutata, perché incide sul rapporto di fiducia tra chi serve lo Stato e le Istituzioni chiamate a riconoscerne e tutelarne le specificità.

In questo quadro devono essere lette anche le pronunce giudiziarie intervenute nel tempo.

L'ANFP non contesta le sentenze, né intende rimettere in discussione attraverso l'iniziativa politica ciò che i giudici hanno deciso nell'esercizio delle loro funzioni. Le pronunce devono essere rispettate e costituiscono parte integrante del quadro dal quale occorre muovere.

Esse, tuttavia, segnano i limiti entro i quali il giudice può intervenire sulla base della legislazione vigente. Non possono trasformarsi nell'alibi per l'inerzia legislativa.

Una decisione giudiziaria che esclude l'esistenza di un diritto sulla base delle norme vigenti non equivale necessariamente ad affermare che la situazione determinata da quelle norme sia

la più equa possibile, né priva Governo e Parlamento della facoltà e della responsabilità di modificarla.

Diversamente si produrrebbe un paradosso istituzionale: la giustizia non può riconoscere ciò che la legge non prevede e la politica, richiamandosi proprio all'esito negativo del giudizio, potrebbe sentirsi dispensata dall'affrontare il problema. Il risultato sarebbe che una questione concretamente esistente rimarrebbe senza risposta e gli interessi coinvolti continuerebbero a essere compressi. È proprio questo esito che riteniamo debba essere evitato.

Quando il giudice chiarisce che una determinata tutela non può essere ricavata dalla legislazione esistente, la questione, se conserva una propria fondatezza sostanziale, ritorna nella sede che le è propria: quella della responsabilità politica e della discrezionalità del legislatore.

È quanto avvenuto dopo la sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale, quando l'ANFP si rivolse nuovamente al Ministro dell'Interno chiedendo un'iniziativa legislativa. Ed è quanto emerge anche dalla vicenda relativa ai funzionari provenienti dal percorso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia.

Oggi, tuttavia, vi è un elemento ulteriore. Il legislatore nel 2026 è tornato sulla materia, riconoscendo nuova rilevanza agli anni di studio universitario e ampliando, per alcune categorie delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche la loro valorizzazione previdenziale.

Non sosteniamo che queste disposizioni abbiano superato le precedenti pronunce giudiziarie. Sosteniamo una cosa diversa: il quadro normativo è mutato e ciò rende legittimo e necessario interrogarsi nuovamente sulla coerenza delle differenze che ancora permangono.

L'avvio del confronto sulla previdenza dedicata offre, inoltre, una sede particolarmente appropriata per compiere questa valutazione, inserendo le due questioni in una riflessione più generale sulle peculiarità previdenziali delle carriere del Comparto Sicurezza e Difesa.

L'ANFP non intende sostituirsi al Governo o al Parlamento nell'individuazione degli strumenti normativi, delle modalità applicative o delle necessarie compatibilità finanziarie.

Il nostro compito è un altro: individuare le criticità, documentarle, rappresentare le sperequazioni e chiedere alle Istituzioni di valutarle.

È con questo spirito che sottoponiamo nuovamente la questione al Governo.

Chiediamo che siano riesaminate, nelle competenti sedi istituzionali e nell'ambito del confronto sulla previdenza dedicata, tanto la posizione dei funzionari per i quali la laurea costituisce requisito necessario per l'accesso alla carriera, quanto quella dei funzionari che hanno frequentato il percorso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia secondo il previgente ordinamento.

Non chiediamo di riscrivere le sentenze. Chiediamo alla politica di esercitare fino in fondo la propria funzione.

Perché quando una questione di equità non può essere risolta dal giudice sulla base delle norme esistenti, la conclusione negativa del percorso giudiziario non può diventare la conclusione della questione stessa.

Può, e in alcuni casi deve, rappresentare l'inizio di una nuova valutazione legislativa.

È questa la ragione per la quale l'ANFP ritiene che oggi vi siano le condizioni per affrontare nuovamente e in maniera organica il riconoscimento previdenziale dei periodi formativi obbligatori richiesti per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, affinché differenze prodotte da scelte normative del passato non continuino a tradursi in sperequazioni che il mutato quadro ordinamentale rende sempre più difficili da comprendere e da giustificare.

La Segreteria Nazionale